

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 ottobre 2024

Riduzione delle risorse finanziarie a qualsiasi titolo spettanti a taluni comuni della Provincia di Roma, a seguito del trasferimento in proprieta', a titolo gratuito, di beni immobili statali nell'anno 2016. (24A06300)

(GU n.281 del 30-11-2024)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
DELLE FINANZE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato»;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato»;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione»;

Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, «Attribuzione a comuni, province, citta' metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»;

Visto il decreto-legge 29 maggio 2024, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2024, n. 105, «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica»;

Considerato che l'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, disciplina il trasferimento in proprieta', a titolo non oneroso, in favore di comuni, province, citta' metropolitane e regioni dei beni immobili statali di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), e comma 4, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, siti nel rispettivo territorio;

Considerato che il comma 7 dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprieta' dallo Stato beni immobili utilizzati a titolo oneroso sono ridotte in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento di cui al comma 1 e che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente trasferitario ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato;

Considerato che il comma 7-bis dell'art. 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, introdotto dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 69 del 2024, dispone che i decreti di cui al comma 7, limitatamente alle annualita' pregresse, prevedono che la riduzione delle entrate erariali corrispondente ovvero il recupero siano ripartiti in un numero di annualita' pari a quelle intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del decreto;

Visto l'art. 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

Viste le note dell'Agenzia del demanio prot. n. 2017/12318/DGP-PBD del 25 settembre 2017 e prot. n. 18466 del 26 luglio 2023;

Visti i provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lazio riguardanti il trasferimento di immobili statali agli enti territoriali della Provincia di Roma (RM):

prot. n. 2016/16693/DR/ST-LZ1 del 10 ottobre 2016, prot. n. 2016/16745/DR/DT-LZ1 dell'11 ottobre 2016, prot. n. 2016/17860/DR/ST-LZ1 del 27 ottobre 2016, prot. n. 2016/17867/DR/ST-LZ1 del 27 ottobre 2016 e prot. n. 2016/17907/DR/ST-LZ1 del 28 ottobre 2016, con i quali sono stati trasferiti, a titolo gratuito, al Comune di Guidonia Montecelio, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, gli immobili appartenenti al patrimonio dello Stato e denominati, rispettivamente, «Area demaniale con manufatto», «Area urbanizzata», «Verde pubblico», «Area edificatoria Colonnelle prolungamento via Zambeccari» e «Area edificatoria Localita' Vallocchie»;

prot. n. 2016/7975/DR/ST-LZ1 del 12 maggio 2016, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Pomezia, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «Appartamento in Torvaianica via Lisbona n. 6 Eredita' papale»;

prot. n. 2016/19262/DR-LZ1 del 18 novembre 2016, rettificato con provvedimento prot. n. 2023/14005/DRST-LZ1 del 24 novembre 2023, con il quale e' stato trasferito, a titolo gratuito, al Comune di Valmontone, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, l'immobile appartenente al patrimonio dello Stato e denominato «aree ubicate in Via della Pace»;

Visti gli articoli 2 e 3 dei citati provvedimenti del Direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lazio in cui si espone che, alla data del trasferimento, gli immobili di cui trattasi erano utilizzati a titolo oneroso e dove e' stato quantificato l'ammontare annuo delle entrate erariali rivenienti da tale utilizzo;

Considerato che, in relazione a detto utilizzo a titolo oneroso, e' necessario operare, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 7, del decreto-legge n. 69 del 2013, una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo ai comuni trasferitari pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento;

Considerato che, ai sensi dell'art. 56-bis, comma 7-bis, del decreto-legge n. 69 del 2013, limitatamente alle annualita' progresse, la riduzione delle entrate erariali ovvero il recupero sono ripartiti in un numero di annualita' pari a quelle intercorrenti tra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del decreto;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio prot. n. 30354 del 18 dicembre 2023;

Decreta:

Art. 1

Riduzione delle risorse spettanti
al Comune di Guidonia Montecelio

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Guidonia Montecelio (RM) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune degli immobili denominati «Area demaniale con manufatto», «Area urbanizzata», «Verde pubblico», «Area edificatoria Colonnelle prolungamento via Zambeccari» e «Area edificatoria Localita' Vallocchie», meglio individuati nei

provvedimenti del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lazio, rispettivamente, prot. n. 2016/16693/DR/ST-LZ1 del 10 ottobre 2016, prot. n. 2016/16745/DR/DT-LZ1 dell'11 ottobre 2016, prot. n. 2016/17860/DR/ST-LZ1 del 27 ottobre 2016, prot. n. 2016/17867/DR/ST-LZ1 del 27 ottobre 2016 e prot. n. 2016/17907/DR/ST-LZ1 del 28 ottobre 2016, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 19.461,55 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso degli immobili trasferiti.

3. Per l'anno 2016, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di titolarita' da parte del Comune di Guidonia Montecelio.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, e' pari a complessivi euro 140.336,70, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 e' ripartito in sette quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualita' pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 20.048,10.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 20.048,10 di cui al comma 5, sino all'anno 2030 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 19.461,55.

Art. 2

Riduzione delle risorse spettanti al Comune di Pomezia

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Pomezia (RM) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprieta' al medesimo comune dell'immobile denominato «Appartamento in Torvaianica via Lisbona n. 6 Eredita' papale», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lazio prot. n. 2016/7975/DR/ST-LZ1 del 12 maggio 2016, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione e' quantificata in euro 3.378,36 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2016, la disposizione di cui al comma 2 e' applicata in proporzione al periodo di titolarita' da parte del Comune di Pomezia.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, e' pari a complessivi euro 25.808,46, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 e' ripartito in sette quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualita' pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 3.686,92.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 3.686,92 di cui al comma 5, sino all'anno 2030 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 3.378,36.

Art. 3

Riduzione delle risorse spettanti
al Comune di Valmontone

1. Le risorse a qualsiasi titolo spettanti al Comune di Valmontone (RM) sono ridotte annualmente in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento in proprietà al medesimo comune dell'immobile denominato «aree ubicate in Via della Pace», meglio individuato nel provvedimento del direttore regionale dell'Agenzia del demanio-Direzione regionale Lazio prot. n. 2016/19262/DR-LZ1 del 18 novembre 2016, rettificato con provvedimento prot. n. 2023/14005/DRST-LZ1 del 24 novembre 2023, a decorrere dalla data del trasferimento.

2. La misura di detta riduzione è quantificata in euro 5.720,00 annui, corrispondenti all'ammontare dei proventi rivenienti dagli utilizzi a titolo oneroso dell'immobile trasferito.

3. Per l'anno 2016, la disposizione di cui al comma 2 è applicata in proporzione al periodo di titolarità da parte del Comune di Valmontone.

4. L'ammontare della riduzione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, è pari a complessivi euro 40.727,65, sino all'anno 2023 compreso.

5. L'ammontare della riduzione di cui al comma 4 è ripartito in sette quote, di pari importo, corrispondenti al numero delle annualità pregresse intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto. Ciascuna quota ammonta a euro 5.818,24.

6. A decorrere dall'anno 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 la quota di euro 5.818,24 di cui al comma 5, sino all'anno 2030 compreso.

7. A decorrere dal 2024, il Ministero dell'interno provvede a versare annualmente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02 anche la somma di euro 5.720,00.

Art. 4

Disposizioni finali

1. Per operare le riduzioni di risorse previste dal presente decreto, il Ministero dell'interno provvede a decurtare i corrispondenti importi dalle somme da erogare ai Comuni di Guidonia Montecelio, di Pomezia e di Valmontone della Provincia di Roma.

2. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme a valere sui tributi spettanti all'ente territoriale interessato e le riversa al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02.

3. Nel caso in cui l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno, l'ente territoriale è tenuto a versare le somme dovute direttamente al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato n. 3575/02, dando comunicazione dell'adempimento al Ministero dell'interno.

4. Ai fini del recupero delle somme secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3, l'ammontare delle annualità pregresse è ripartito in un numero di quote, di pari importo, corrispondente al numero delle annualità intercorrenti fra il trasferimento dell'immobile e l'adozione del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 ottobre 2024

Il Ministro: Giorgetti

Registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle
finanze, n. 1434